

**Proponente: 16.B**  
**Proposta: 2017/660**

**del 22/11/2017**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1684**

**del 28/11/2017**

**SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA,  
LEGALITA', PARI OPPORTUNITA'**

**Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA DON P. BORGHI N. 12, 5° P., INT. 10 - REQUISITO PATRIMONIALE PER LA PERMANENZA - SUPERAMENTO - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

## IL DIRIGENTE

premesso che:

- l'inquilina è assegnataria di un alloggio di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) sito a R.E. in Via Don P. Borghi n. 12, 5° p., int. 10;
- la stessa presentava, il 7/4 u.s., una Dichiarazione Sostitutiva Unica (disciplinata dal d.lgs. 31.03.1998, n. 109 e succ. modif. e integr.), relativa ai redditi 2015, annualmente prescritta allo scopo di ridefinire il canone di locazione e di verificare la sussistenza dei requisiti reddituali/patrimoniali per la permanenza nell'ERP: la DSU evidenziava un patrimonio mobiliare superiore a quello massimo ammesso dalla direttiva della Reg. E.-R. per la permanenza in alloggi di ERP (delib. Giunta regionale 13 giugno 2016 n. 894, in ottemperanza al dettato dell'art. 15, comma 2, della l.r. ERP n. 24/2001), che è di € 49.000,00; nel caso specifico, invece, il **patrimonio mobiliare**, ricalcolato mediante applicazione della "scala di equivalenza" di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 (che per il nucleo in questione è di 2,50), risulta di **€ 61.069,20**;

considerato che:

- questo Ufficio Casa, con nota n. 290 del 3/10 u.s. – ricevuta il giorno 16 successivo - contestava la circostanza all'inquilina, informandola altresì in ordine al funzionario referente dell'Ufficio; entro i 30 gg. assegnati per integrare il contraddittorio, l'inquilina – che ha interagito telefonicamente con l'ufficio precedente, esponendo di essere amministratrice di sostegno del figlio, affetto da disabilità che lo rende non autosufficiente, e di aver accumulato il patrimonio su espressa disposizione del Giudice Tutelare - non produceva, tuttavia, una documentazione idonea a confutare la circostanza obbiettiva (incompatibilità delle risultanze dell'Attestazione ISEE con i limiti vigenti nell'Edilizia Residenziale Pubblica), cosicché l'Uff. Casa ritiene raggiunto l'"accertamento dei fatti" (cfr. l.r. ERP n. 24/2001, art. 30, 2° comma. 1ª parte);
- peraltro, nell'anno precedente a quello dell'accertamento (attest. ISEE n. 3068797S rilasciata il 06-06-2016) il **patrimonio mobiliare** era pari ad **€ 238.269,00**;

vista la l.r. sull'ERP 8 agosto 2001 n. 24 (e succ. modif. e integr.) e, in particolare, l'art. 30, comma 1, lett. f, e comma 2, lett. b,

d i c h i a r a

l'inquilina decaduta dalla permanenza nell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sito a Reggio Emilia in Via Don P. Borghi n. 12, 5° p., int. 10;

o r d i n a

all'inquilina, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio dell'alloggio entro 365 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento;

f a p r e s e n t e

all'inquilina, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- Il presente provvedimento - ai sensi del comma 4-bis dell'art. 30, l.r. succitata - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnataria e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;

- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi dell'art. 30, comma 3, della l.r. succitata - è dovuto all'ente gestore il pagamento del canone di locazione concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- ai sensi dell'art. 17, 2° comma, del reg. com. ERP (delib. Cons. comun. n. 186/9568 del 07-11-2011) l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – *su istanza dell'interessata e limitatamente al rilascio* dell'alloggio – in virtù della presenza, nel nucleo assegnatario , di soggetti portatori di gravi patologie o grandi invalidi;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.